



UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

Decreto rettorale

Procedura selettiva pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – Settore concorsuale 13/A2 - Politica Economica, Settore scientifico disciplinare SECS-P/02 - Politica Economica, presso il Dipartimento di Scienze economiche e politiche dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste. CODICE: UNIVDA/SEP/RTD/01/2021.

LA RETTRICE

Visto lo Statuto dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, nel testo vigente, e, in particolare, l'articolo 35, concernente il personale docente;

visto il Codice etico dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, nel testo vigente;

vista la Legge 07 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”, nel testo vigente;

vista la Legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante “*Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica*”, nel testo vigente;

visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, nel testo vigente;

visto il Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, concernente “*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*”, nel testo vigente;

vista la Legge 4 novembre 2005, n. 230, recante “*Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari*”, nel testo vigente;

vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*”, nel testo vigente, ed in particolare l'articolo 24;

visto il Decreto Ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, che individua i criteri e i parametri per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti di cui all'articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”, nel testo vigente;

visto il Decreto Ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, avente ad oggetto “*Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali*”;

vista la Legge 25 febbraio 2016, n. 21, nel testo vigente, ed in particolare l'articolo 1, con il quale sono stati definitivamente equiparati, ai fini dell'ammissione alle procedure di selezione, gli assegni di ricerca attribuiti ai sensi dell'articolo 22, della Legge n. 240/2010 a quelli attribuiti ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della Legge n. 449/1997;

visto il Decreto Ministeriale 01 settembre 2016, n. 662, che disciplina le tabelle di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), della Legge n. 240/2010;

viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 07 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'epidemia da COVID-19;

visto il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di Ricercatori mediante il conferimento di contratti di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 24, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente;

visto il Regolamento di Ateneo concernente i compiti e gli impegni accademici dei professori e dei ricercatori universitari, nel testo vigente;

richiamato il Decreto del Presidente del Consiglio dell'Università n. 20 del 25 luglio 2019, ratificato con la deliberazione del Consiglio dell'Università n. 99, del 10 settembre 2019, con il quale è stato definito il trattamento economico dei Ricercatore a tempo determinato, assunti ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

richiamata la deliberazione del Consiglio dell'Università n. 6, dell'08 febbraio 2021, concernente *“Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza (PTPCT) dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste – triennio 2021/2023”*;

richiamata la deliberazione del Consiglio dell'Università n. 25, del 06 aprile 2021, concernente l'approvazione dell'attivazione della procedura selettiva pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Settore concorsuale 13/A2 - Politica Economica, Settore scientifico disciplinare SECS-P/02 - Politica Economica;

richiamata la deliberazione del Consiglio di Dipartimento di Scienze economiche e politiche n. 70, del 19 maggio 2021, concernente l'approvazione della proposta del bando ai competenti Organi di Ateneo per la procedura selettiva pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Settore concorsuale 13/A2 - Politica Economica, Settore scientifico disciplinare SECS-P/02 - Politica Economica;

richiamata la deliberazione del Senato accademico n. 47, adottata nella seduta del 09 giugno 2021, nell'ambito della quale è stato espresso parere favorevole in merito alla proposta al Consiglio dell'Università del bando della sopra richiamata procedura;

richiamata la deliberazione della Giunta esecutiva n. 19, del 14 giugno 2021, concernente l'approvazione del bando della procedura selettiva pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Settore concorsuale 13/A2 - Politica Economica, Settore scientifico disciplinare SECS-P/02 Politica Economica;

dato atto che, con la deliberazione sopra citata, la Giunta esecutiva ha delegato la Rettrice ad integrare il bando della selezione pubblica in oggetto, esclusivamente con le disposizioni di carattere tecnico per la presentazione da parte dei candidati delle domande di ammissione on-line, a seguito di attivazione della piattaforma denominata “PICA”, messa a disposizione dal CINECA;

dato atto, pertanto, che il Consorzio interuniversitario CINECA ha attivato la piattaforma “PICA” e ha fornito le relative disposizioni di carattere tecnico per la presentazione da parte dei candidati delle domande di ammissione on-line;

considerato, quindi, che, a fronte della delega ricevuta dalla Giunta esecutiva con la sopra citata deliberazione n. 19/2021, si è reso necessario integrare l'articolo 3, rubricato *“Modalità e termini per la presentazione in via telematica della domanda di partecipazione”*, e l'articolo 5, rubricato *“Titoli e pubblicazioni”*, del bando della selezione in oggetto con le disposizioni in questione;

atteso che ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento per il reclutamento di Ricercatori mediante il conferimento di contratti di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato, sopra citato, i bandi sono approvati dalla struttura competente, dal Senato accademico nonché dal Consiglio dell'Università ed emanati con Decreto rettorale;

ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra esposto, procedere con l'emanazione del bando di selezione sopra citato;

preso atto che il presente Decreto non è soggetto a visto di regolarità contabile;

Art. 1

Selezione pubblica per titoli e colloquio

1. È indetta la seguente selezione pubblica, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 e del Regolamento di Ateneo, citato in premessa.
2. L'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando, riporta il Settore concorsuale ed il Settore scientifico disciplinare interessato.
3. Per quanto concerne la descrizione del contenuto del Macrosettore e del Settore concorsuale, si rimanda al Decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855 e, per quanto riguarda i Settori scientifico – disciplinari, alla declaratoria di cui all'allegato B del D.M. 4 ottobre 2000, e successive integrazioni.

DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E POLITICHE

Numero di posti: 1.

Settore concorsuale: 13/A2 - Politica Economica.

Settore scientifico disciplinare SECS-P/02 - Politica Economica.

Sedi di servizio: le due sedi dell'Università della Valle d'Aosta, site nei comuni di Aosta e di Saint Christophe.

Numero massimo di pubblicazioni da presentare a scelta del candidato: **12** (dodici).

Lingua straniera richiesta (accertata nel colloquio): **Inglese**.

Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere:

- funzioni didattiche: il ricercatore svolgerà attività didattica principalmente nell'ambito del Dipartimento, in particolare nel Corso di Laurea magistrale in Economia e politiche del territorio e dell'impresa e nel Corso di laurea triennale in Scienze politiche e delle relazioni internazionali ed eventualmente in altri corsi e master universitari che saranno in futuro attivati, con riferimento elettivo ai temi della politica economica, dello sviluppo regionale, della macroeconomia. Gli insegnamenti di base sono di norma erogati in lingua italiana, ma il Dipartimento è interessato ad offrire insegnamenti anche in lingue diverse, in particolare in inglese. Al ricercatore potrà quindi essere richiesto l'insegnamento in lingua inglese. Inoltre, il Dipartimento è interessato a promuovere rapporti con università all'estero, a scopi di ricerca e didattica, che contemplino anche la mobilità di docenti e studenti. Infine, il Dipartimento è interessato a consolidare e a sviluppare ulteriormente le attività di stage all'estero presso aziende ed altre organizzazioni. Il ricercatore dovrà attivamente partecipare alle iniziative del Dipartimento in questo settore prioritario di attività;
- funzioni scientifiche: attività scientifica nell'ambito del Dipartimento e del Centro TEM sia su progetti di ricerca previsti dalla programmazione di Ateneo sia su commessa o in risposta a

bandi pubblici, regionali, nazionali, comunitari o di istituzioni internazionali. Le funzioni di ricerca specifiche saranno prevalentemente orientate allo studio delle attività economiche sul territorio, allo studio dei fattori che favoriscono lo sviluppo del territorio, alle politiche per lo sviluppo economico del territorio, tra cui la strategia di specializzazione intelligente. Le ricerche condotte saranno volte alla pubblicazione dei relativi risultati su volumi monografici e su riviste scientifiche di comprovato spessore, con prioritario obiettivo di pubblicazione in output di fascia A ai fini della Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR). Il ricercatore, tenuto conto degli obiettivi strategici di sviluppo dell'Ateneo, aiuterà a curare i rapporti con enti pubblici e privati del territorio, con particolare attenzione a quelli operanti in ambito dello sviluppo del territorio al fine di contribuire sia all'orientamento delle attività didattiche e di ricerca da svolgersi nell'Ateneo sia alla crescita del sistema economico locale.

Art. 2

Requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura selettiva

1. Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati, cittadini italiani e stranieri, in possesso del titolo di Dottore di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero, per il settore interessato.
2. In caso di dottorato conseguito all'estero, i candidati dovranno allegare copia del decreto di equipollenza con il titolo di dottore di ricerca dell'ordinamento universitario italiano rilasciato ai sensi dell'articolo 74 del D.P.R. n. 382 del 1980 o la determina di equivalenza del titolo estero a quello italiano rilasciata ai sensi dell'articolo 38 del D.Lgs. n. 165 del 2001. L'avvenuto riconoscimento dell'equipollenza o dell'equivalenza del titolo straniero costituisce requisito essenziale per la partecipazione alla selezione. Nelle more del rilascio da parte degli organi preposti del provvedimento di equivalenza del titolo estero, è possibile produrre la ricevuta di avvenuta consegna dell'istanza presentata. La documentazione comprovante l'equipollenza o l'equivalenza del titolo straniero dovrà, in ogni caso, a pena di esclusione, essere prodotta all'Ateneo all'atto dell'eventuale assunzione.
3. I candidati, a pena di esclusione, devono, inoltre, possedere uno dei seguenti requisiti specifici:
 - avere conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia ai sensi dell'articolo 16, della Legge n. 240 del 2010, in corso di validità, per il Settore concorsuale oggetto del bando o per uno dei Settori concorsuali ricompresi nel relativo Macrosettore;
 - ovvero avere usufruito di contratti di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della Legge n. 240 del 2010, per almeno tre anni anche non consecutivi;
 - ovvero avere usufruito, per almeno tre anni, anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 o di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22, della Legge n. 240/2010 o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4, della Legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi assegni o borse in atenei stranieri;
 - ovvero avere svolto almeno tre anni, anche non consecutivi, di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della Legge 4 novembre 2005, n. 230.
4. Non sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva:
 - i professori universitari di prima e seconda fascia ed i ricercatori assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio;
 - coloro che hanno in essere o hanno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 22 e 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso l'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste o presso altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché presso gli Enti di cui al comma 1, dell'articolo 22, della Legge n. 240/2010, per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto di cui al presente bando, superi complessivamente i dodici anni, anche

non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti, non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute, secondo la normativa vigente;

- coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità sino al quarto grado compreso, con un professore di prima o seconda fascia appartenente al Dipartimento che effettua la proposta di chiamata ovvero con il Presidente, il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio dell'Università;
- coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
- coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente, insufficiente rendimento ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego pubblico, ai sensi dell'articolo 127, lettera d), del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

5. Questo Ateneo garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
6. I requisiti per l'ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande e dovranno, inoltre, permanere durante tutto lo svolgimento della procedura selettiva. Ogni eventuale variazione che dovesse intervenire rispetto al possesso dei requisiti per la partecipazione dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ateneo. La mancanza di uno dei requisiti comporta l'esclusione dalla selezione.
7. I candidati sono ammessi alla procedura con riserva. Il Rettore può, con provvedimento motivato, disporre l'esclusione dalla stessa per mancanza dei requisiti di ammissione previsti.
8. Qualora i motivi che determinano l'esclusione siano accertati dopo l'espletamento della selezione, il Rettore dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla selezione; sarà disposto ugualmente la decadenza dei candidati di cui risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di ammissione alla selezione o delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000.

Art. 3

Modalità e termini per la presentazione in via telematica della domanda di partecipazione

1. Per partecipare alla selezione di cui all'articolo 1, i candidati devono compilare la domanda **esclusivamente per via telematica**, utilizzando l'applicazione informatica dedicata alla pagina della piattaforma Pica: <https://pica.cineca.it/univda/univda-sep-rtd-01-2021>.
2. Al riguardo i candidati sono invitati a consultare le linee guida PICA, disponibili alla pagina: https://www.univda.it/Bandi_avvisi_e_appalti/Procedure_di_valutazione_comparativa.
3. La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata **entro e non oltre le ore 23.59 (ora italiana) del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo alla pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – Concorsi ed esami**.
4. All'applicazione informatica è possibile accedere tramite SPID, scegliendo dalla pagina delle federazioni disponibili l'ente Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste; in alternativa, l'applicazione richiederà necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare la registrazione al sistema. Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti di cui al presente bando.
5. Entro il termine di scadenza di presentazione della domanda, il sistema consente il salvataggio in modalità bozza. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema informatico mediante ricevuta, che verrà automaticamente inviata via e-mail. Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico.

6. La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue parti, seguendo le indicazioni della procedura telematica e deve contenere in particolare:
 - a. il nome e cognome, la data e il luogo di nascita;
 - b. il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2;
 - c. la cittadinanza posseduta;
 - d. la residenza e, se diverso dalla residenza, il recapito eletto per le comunicazioni relative alla selezione. Ogni eventuale variazione dovrà essere tempestivamente comunicata;
 - e. se cittadini stranieri, di essere in godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza ovvero i motivi del mancato godimento;
 - f. se cittadino italiano, il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
 - g. i cittadini stranieri devono, altresì, dichiarare di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
 - h. di non avere/avere riportato condanne penali anche non definitive per delitti contro la Pubblica Amministrazione o che, comunque, comportino la sanzione disciplinare della destituzione;
 - i. di non avere procedimenti penali pendenti;
 - j. di non essere stato destituito o dispensato ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, lettera d), del D.P.R. n. 3/1957;
 - k. di non essere professori universitari di prima e seconda fascia o ricercatori assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio;
 - l. di non avere un grado di parentela o di affinità sino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Presidente, il Rettore, il Direttore generale o un membro del Consiglio dell'Università;
 - m. di essere in possesso del titolo di studio previsto dall'articolo 2, comma 1, del presente bando.
7. I candidati con disabilità, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, devono specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio status, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per il colloquio.
8. L'Ateneo non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dei candidati oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda.
9. I candidati dovranno presentare in allegato alla domanda la documentazione sotto indicata:
 - fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
 - curriculum vitae, datato e firmato, contenente l'elenco dei titoli, l'elenco delle pubblicazioni e delle attività svolte;
 - elenco numerato, datato e firmato, delle pubblicazioni che il candidato intende sottoporre alla Commissione (nel numero massimo di 12). In caso di superamento del limite massimo di pubblicazioni, la Commissione giudicatrice valuterà le stesse secondo l'ordine indicato nell'elenco, fino alla concorrenza del limite stabilito;
 - pubblicazioni (nel numero massimo di 12);
 - dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso dei titoli e la conformità all'originale delle pubblicazioni (Modulo A);
 - eventuale) esperienze di attività didattica attinente al settore oggetto del bando, svolta dal candidato presso Atenei italiani e/o esteri.
10. In caso di accesso tramite SPID, non verrà richiesta alcuna firma in fase di presentazione della domanda. In caso di accesso al sistema con un'altra modalità, la presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere perfezionata e conclusa mediante firma digitale o autografa, secondo quanto indicato nel foglio riepilogativo dell'applicazione informatica.
11. Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte o sottoscritte in modalità diversa da firma digitale o autografa.
12. Non saranno, altresì, prese in considerazione le domande inviate con modalità diverse da quella prevista dal presente bando.
13. Solo ed esclusivamente in caso di comprovata impossibilità tecnica, dovuta a momentanee sospensioni del servizio per esigenze tecniche, l'Ateneo si riserva di accettare la domanda di ammissione tramite

pec, personalmente intestata al candidato, inviata all'indirizzo protocollo@pec.univda.it e, in ogni caso, entro la data di scadenza del bando, contattando preventivamente l'Ufficio Personale docente e collaboratore.

14. Il codice concorso, indicato nell'applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva.
15. Per la segnalazione di problemi esclusivamente tecnici il candidato è tenuto ad utilizzare il riferimento al supporto tecnico presente nella pagina di compilazione della domanda.
16. L'Ateneo effettua idonei controlli, anche a campione, delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del medesimo D.P.R.

Art. 4

Domanda di ammissione dei candidati stranieri

1. I cittadini stranieri devono dichiarare nella domanda di ammissione quanto riportato nel precedente articolo 3.
2. I titoli che i cittadini dell'Unione Europea intendono presentare possono essere riportati sul curriculum.
3. I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, qualora si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali, certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti, concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.
4. L'Ateneo si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.
5. I cittadini extracomunitari non residenti in Italia devono produrre copia elettronica in formato pdf dei titoli in possesso certificati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino. I titoli devono essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana ovvero da un traduttore ufficiale. I titoli e le traduzioni certificate devono essere allegati alla domanda di partecipazione alla selezione.

Art. 5

Titoli e pubblicazioni

1. I candidati devono allegare il **curriculum vitae completo di tutti gli elementi utili ai fini della valutazione** (in particolare per i titoli indicare: data/durata, luogo di conseguimento, svolgimento o partecipazione, ecc.) e le pubblicazioni che ritiene utili ai fini della selezione, **esclusivamente per via telematica**, in formato pdf nell'apposita sezione dell'applicazione informatica dedicata. Ogni allegato non dovrà superare lo spazio di 30 megabyte.
2. Tutte le dichiarazioni relative a titoli, pubblicazioni e attività svolte, riportate nel curriculum vitae, così come la dichiarazione di conformità delle pubblicazioni presentate, sono rese dai candidati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
3. Le pubblicazioni scientifiche che i candidati intendono presentare devono essere numerate in ordine progressivo, corrispondente al relativo elenco datato e firmato, e devono essere prodotte nella lingua di origine che, se diversa da italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo, richiede la traduzione in una delle citate lingue. I testi tradotti possono essere presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua originale.

4. Il candidato è tenuto a rispettare il limite massimo di pubblicazioni da presentare. In caso di superamento del predetto limite massimo, la Commissione giudicatrice valuterà le stesse secondo l'ordine indicato nell'elenco, fino alla concorrenza del limite stabilito.
5. Sono valutabili ai fini della procedura di selezione esclusivamente le pubblicazioni e i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché monografie, saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste.
6. Le pubblicazioni contenute nell'elenco ma non prodotte o la trasmissione di pubblicazioni non comprese nell'elenco allegato alla domanda non verranno prese in considerazione dalla Commissione giudicatrice.
7. Per le pubblicazioni edite in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dalla Legge 15 aprile 2004, n. 106 e del relativo regolamento emanato con D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252.
8. Per le pubblicazioni edite all'estero deve risultare la data e possibilmente il luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN, ISSN o altro equivalente.
9. Le pubblicazioni devono essere presentate nella lingua di origine. Qualora questa sia diversa dalla lingua italiana, francese, inglese, tedesca o spagnola, le pubblicazioni devono essere tradotte in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

Art. 6

Commissione giudicatrice

1. I candidati saranno valutati da apposita Commissione giudicatrice, nominata con Decreto del Rettore, composta da tre professori o ricercatori universitari a tempo indeterminato in ruolo presso l'Ateneo o presso altre sedi universitarie, anche straniere, scelti tra coloro inquadrati nel Settore concorsuale oggetto della procedura. Per la nomina della Commissione si osservano le vigenti disposizioni in materia di incompatibilità, di conflitto di interessi e, ove possibile, di rispetto delle pari opportunità.
2. Della nomina della Commissione è dato avviso sul sito internet di Ateneo, *www.univda.it*, seguendo il percorso *Ateneo – Bandi, avvisi, appalti – Procedure di valutazione comparativa*.
3. Eventuali istanze di ricusazione di uno o più componenti della Commissione giudicatrice da parte dei candidati, ai sensi degli articoli 51 e 52 del Codice di Procedura Civile, devono essere proposte al Rettore nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione sul sito web dell'Ateneo del decreto di nomina della Commissione. Decorso tale termine e comunque dopo l'insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
4. La Commissione può avvalersi anche di strumenti telematici di lavoro collegiale.
5. La Commissione, nel corso della prima seduta, elegge il Presidente ed il Segretario.

Art. 7

Valutazione dei titoli e del curriculum

1. La Commissione, nel valutare i titoli ed i curricula, deve tenere conto, ai sensi dell'articolo 2 del D. M. 25 maggio 2011, n. 243, dei seguenti criteri:
 - a) possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente;
 - b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero, svolta sia in lingua italiana sia in lingua inglese;
 - c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
 - d) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
 - e) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;
 - f) titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
 - g) attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
 - h) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.

2. La valutazione di ciascun elemento è effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato.
3. La Commissione valuta, altresì, ogni altro titolo o attestato non esplicitamente richiesto per l'ammissione alla procedura selettiva.

Art. 8

Valutazione della produzione scientifica

1. La Commissione, nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati, prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o i titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma.
2. La Commissione effettua, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, la valutazione comparativa delle pubblicazioni sulla base dei seguenti criteri:
 - a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
 - b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la selezione e con il profilo, definito esclusivamente tramite indicazione del settore scientifico-disciplinare, ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate;
 - c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
 - d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.
3. La Commissione giudicatrice, altresì, valuterà la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.
4. Nell'ambito dei settori concorsuali in cui ne è riconosciuto l'uso a livello internazionale, la Commissione nel valutare le pubblicazioni terrà conto, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del Decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 anche dei seguenti indicatori:
 - a) numero totale delle citazioni;
 - b) numero medio di citazioni per pubblicazione;
 - c) "impact factor" totale;
 - d) "impact factor" medio per pubblicazione;
 - e) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

Art. 9

Procedura di selezione

1. La Commissione giudicatrice, all'atto dell'insediamento, predetermina i criteri da utilizzare per la valutazione preliminare dei candidati, nonché i criteri da utilizzare per l'attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione pubblica con la Commissione, sempre tenendo conto dei criteri e dei parametri riconosciuti in ambito internazionale, individuati dal Decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243. Tali criteri sono consegnati al Responsabile del procedimento il quale ne assicura la pubblicità sul sito di Ateneo, almeno 7 giorni prima della prosecuzione dei lavori della Commissione.
2. Al fine di determinare i candidati ammessi alla discussione pubblica, la Commissione procede ad una selezione effettuata mediante valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, in base ai criteri definiti dal Decreto Ministeriale 25 maggio 2011, n. 243.

3. Nel periodo di contenimento del contagio da COVID-19, la discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati ammessi alla procedura di selezione, sarà svolta unicamente a distanza, mediante collegamento da remoto, in videoconferenza, tra i componenti della Commissione e gli stessi candidati, mediante la piattaforma TEAMS, con modalità telematiche che assicurino:
 - l'identificazione del candidato;
 - lo svolgimento della discussione in forma pubblica prevedendo l'accesso virtuale alla visualizzazione del colloquio da parte degli altri candidati ammessi;
 - la visualizzazione del candidato e la controllabilità della sua postazione per tutta la durata della prova.
4. A seguito della valutazione preliminare di cui al precedente punto 2, la Commissione ammette i candidati più meritevoli, in misura compresa tra il 10 ed il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a 6 unità, alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a 6.
5. A seguito della discussione la Commissione attribuisce ai titoli e a ciascuna pubblicazione presentata dai candidati un punteggio in base ai criteri stabiliti dalla Commissione stessa in seduta preliminare.
6. Contestualmente alla discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni verrà accertata l'adeguata conoscenza da parte dei candidati della lingua inglese.
7. L'elenco dei candidati ammessi alla discussione pubblica e il calendario della stessa sono pubblicati sul sito di Ateneo almeno 20 giorni prima della discussione. La predetta pubblicazione alla pagina web dell'Ateneo avrà valore di notifica per tutti i partecipanti alla selezione, senza bisogno di ulteriori comunicazioni.
8. I candidati dovranno presentarsi alla discussione muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità. Non saranno ammessi a partecipare al colloquio i candidati non in grado di esibire alcun documento di riconoscimento o in possesso di documenti di riconoscimento non in corso di validità.
9. I lavori della Commissione sono contenuti in appositi verbali. Al termine della procedura di selezione, la Commissione formula per ogni candidato un giudizio complessivo, formando una graduatoria di merito e indicando in modo univoco il vincitore. A parità di merito la preferenza è determinata dalla minore età anagrafica.
10. I verbali della Commissione sono trasmessi al Rettore per l'adozione del decreto di approvazione atti finale.
11. I verbali e il decreto di approvazione atti sono pubblicati sul sito web di Ateneo e trasmessi al Consiglio di Dipartimento ai fini della formulazione della proposta di chiamata ai competenti Organi di Ateneo.

Art. 10

Stipula del contratto

1. Il responsabile del procedimento, successivamente all'adozione della delibera di chiamata da parte del Consiglio dell'Università, richiede al candidato vincitore la presentazione, nel termine di quindici giorni naturali e consecutivi, della documentazione necessaria alla stipula del contratto.
2. Il contratto di diritto privato che si instaura con il ricercatore è sottoscritto dal Direttore generale e contiene i seguenti elementi:
 - a) tipologia contrattuale;
 - b) individuazione delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, e delle relative modalità di svolgimento;
 - c) data di inizio e termine del rapporto di lavoro;
 - d) sede di servizio;
 - e) regime di impegno a tempo pieno;
 - f) trattamento economico complessivo;
 - g) trattamento previdenziale e assistenziale;
 - h) Dipartimento di afferenza;
 - i) indicazione delle modalità con cui il ricercatore è tenuto, al termine del contratto, a depositare presso il Dipartimento di afferenza apposita relazione sul risultato dell'attività scientifica e didattica svolta.

3. Nel caso in cui, per qualunque motivo, il candidato vincitore non ottemperi a quanto richiesto nel termine stabilito o rinunci al conferimento del contratto, l'Università potrà procedere alla sostituzione con altri candidati idonei nel rispetto della graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice.
4. Il contratto, di cui al presente bando, non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli. L'espletamento del contratto, di cui al presente bando, costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

Art. 11

Trattamento economico e previdenziale

1. Il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo dei ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste è definito nella misura pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato del 20 per cento.
2. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste ed il ricercatore a tempo determinato è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, previdenziale e assistenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente.
3. Al ricercatore a tempo determinato non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo indeterminato.

Art. 12

Diritti e doveri dei ricercatori a tempo determinato

1. Nell'ambito della programmazione effettuata dal Dipartimento, vengono definiti i compiti dei ricercatori a tempo determinato.
2. In particolare, il ricercatore a tempo determinato:
 - a) svolge attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti;
 - b) partecipa alle commissioni di verifica del profitto degli studenti e dell'esame finale per il conseguimento del titolo di studio;
 - c) segue le tesi per il conseguimento dei titoli di studio;
 - d) svolge compiti di tutorato e compiti di orientamento degli studenti ai fini della predisposizione del piano di studi;
 - e) partecipa alle riunioni del Consiglio di Dipartimento, nei limiti previsti per i ricercatori universitari di ruolo; in ogni caso è preclusa la partecipazione alle adunanze relative alle proposte di stipulazione di contratti di cui al Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato e di chiamata in ruolo di personale docente;
 - f) svolge missioni nell'ambito dell'espletamento della prestazione lavorativa, autorizzate secondo le disposizioni di Ateneo vigenti in materia.
3. Lo svolgimento delle attività contrattualmente previste sarà certificato da apposito registro compilato dal ricercatore a tempo determinato e vistato dal Direttore di Dipartimento.
4. Il ricercatore a tempo determinato si uniforma ai principi comuni di comportamento di cui all'articolo 5, dello Statuto di Ateneo, nonché al Codice Etico adottato dall'Università.

Art. 13

Valutazione delle attività

1. Le attività svolte dal ricercatore a tempo determinato sono oggetto di apposita valutazione annuale del Consiglio di Dipartimento, che tiene conto anche delle valutazioni formulate dagli studenti, ove presenti.

2. Il ricercatore a tempo determinato è tenuto a certificare, sotto la propria responsabilità, le attività svolte ai sensi del Regolamento di Ateneo concernente i compiti e gli impegni accademici dei professori e dei ricercatori universitari.

Art. 14

Divieto di cumulo e incompatibilità

1. I contratti conferiti ai sensi del Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato sono incompatibili:
 - a) con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati;
 - b) con la titolarità di assegni di ricerca, anche presso altri Atenei;
 - c) con le borse di dottorato e post-dottorato e, in generale, con qualsiasi borsa di studio o assegno a qualunque titolo conferiti anche da soggetti terzi.
2. Ai ricercatori a tempo determinato in regime di tempo pieno è consentito lo svolgimento di eventuali incarichi retribuiti esterni, di impegno limitato e di durata occasionale, previa autorizzazione del Rettore, su parere del Direttore del Dipartimento di afferenza, purché siano compatibili con il regolare svolgimento delle attività istituzionali e non determinino situazioni di conflitto di interessi.
3. Per tutta la durata del contratto i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati in aspettativa senza assegni né contribuzione previdenziale, ovvero in posizione di fuori ruolo laddove tale posizione sia prevista dagli ordinamenti dell'ente di appartenenza, parimenti senza assegni né contributi previdenziali.

Art. 15

Recesso

1. Durante i primi due mesi di attività, ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento dal contratto senza l'obbligo di preavviso né indennità sostitutiva del preavviso.
2. Il recesso opera nel momento della comunicazione alla controparte e, se effettuato dall'Università, deve essere motivato.
3. Trascorso il termine di cui al comma 1, il ricercatore è tenuto a dare preavviso di trenta giorni al Direttore del Dipartimento di afferenza. In caso di mancato preavviso, l'Università tratterà un importo pari al periodo corrispondente al mancato preavviso.

Art. 16

Risoluzione del contratto

1. La risoluzione del contratto è determinata:
 - a) dal recesso di una delle parti, che opera dal momento della ricezione della relativa comunicazione scritta, fatto salvo quanto disposto al precedente articolo 14;
 - b) dalla valutazione negativa delle attività effettuata ai sensi del precedente articolo 13.

Art. 17

Chiamata dei ricercatori a tempo determinato

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto, l'Università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato.
In caso di esito positivo alla valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di Ateneo.

2. L'Università, ai sensi dell'articolo 24, comma 5-bis, della Legge n. 240 del 2010, qualora abbia le necessarie risorse nella propria programmazione, nei limiti delle risorse assunzionali disponibili per l'inquadramento nella qualifica di professore associato, ha facoltà di anticipare, dopo il primo anno del contratto, l'inquadramento, previo esito positivo della valutazione. In tali casi la valutazione comprende anche lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del settore scientifico disciplinare di appartenenza del titolare del contratto.

Art. 18

Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m. e i., è individuato nel funzionario dell'Ufficio personale docente e collaboratore, Dott.ssa Valeria Vichi.
2. Per informazioni, l'interessato potrà rivolgersi all'Ufficio personale docente e collaboratore (e-mail: personaledocente@univda.it).

Art. 19

Trattamento dei dati personali e diritto di accesso

1. Il Titolare del trattamento è l'Università della Valle d'Aosta – Strada Cappuccini 2/A – 11100 Aosta – protocollo@univda.it – protocollo@pec.univda.it. Il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer, D.P.O.) è contattabile all'indirizzo: rpdc@univda.it.
2. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy), i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Università, per le finalità di gestione del presente procedimento. Il conferimento di tali dati è obbligatorio e necessario ai fini della valutazione e della successiva instaurazione del rapporto di lavoro. I dati personali sono, pertanto, conferiti dall'interessato per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio di pubblici poteri dell'Ateneo. L'Università tratterà i dati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra, fatti salvi i termini di conservazione previsti da norme di legge o regolamenti.
3. L'interessato gode dei diritti di cui alla predetta normativa, tra i quali figurano il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge o di richiedere la limitazione del trattamento, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Università. L'interessato ha, inoltre, diritto di proporre reclamo alle competenti autorità di controllo.

Art. 20

Trasparenza

1. In applicazione degli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, saranno pubblicati sul sito di Ateneo www.univda.it il presente bando, l'elenco dei candidati, la composizione della Commissione giudicatrice ed i curricula dei commissari, i criteri di valutazione, i verbali delle Commissioni nonché l'esito della procedura.

Art. 21

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si rimanda, per quanto compatibile, alla normativa vigente in materia.

2. Il presente bando è pubblicato all'Albo online di Ateneo, sul sito web di Ateneo, sui siti web del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea, nonché, in forma di avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

LA RETTRICE
Mariagrazia Monaci
(sottoscritto digitalmente)



UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

ALLEGATO 1

n. 1 posto ricercatore a tempo determinato

(articolo 24, comma 3, lett. b), della Legge n. 240/2010)

Macrosettore	13/A
Settore concorsuale	13/A2 - Politica Economica
Settore scientifico-disciplinare	SECS-P/02 - Politica Economica
Dipartimento	Scienze economiche e politiche
Numero massimo di pubblicazioni	12